



Il Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani

PREMESSO che l'art. 227, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), prevede che il rendiconto della gestione deve essere deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo;

VISTO il comma 2-bis del citato art. 227, introdotto dalla lett. f), comma 1, dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede l'attivazione della procedura di cui al comma 2 dell'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine stabilito;

VISTE le prefetture n. 15699 del 03/04/2023, n. 18689 del 21/04/2023 e n. 21722 del 10/05/2023, con le quali, nel richiamare il suindicato termine, le amministrazioni comunali di questo ambito provinciale sono state invitate a far pervenire aggiornati elementi di conoscenza in ordine all'iter di approvazione del predetto documento contabile;

RILEVATO che, sulla scorta delle comunicazioni agli atti d'ufficio, è emerso che il Consiglio Comunale di Andria non ha, allo stato, ancora provveduto all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022, pur avendo la Giunta comunale adottato il relativo schema;

RITENUTO, in conseguenza, che per l'adempimento di che trattasi debba essere assegnato al Consiglio un termine non superiore a venti giorni, decorso inutilmente il quale andrà nominato un commissario perché vi provveda in via sostitutiva, con contestuale avvio della procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare;

VISTI gli artt. 141 e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D I F F I D A

il Consiglio comunale del Comune di Andria all'approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2022 nel termine massimo di **giorni 20 (venti)**, decorrenti dall'ultima data di notificazione del presente provvedimento ai singoli Consiglieri, significando che, in mancanza, saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale del Comune di Andria è incaricato di curare la tempestiva notificazione del presente decreto a tutti i Consiglieri comunali e di trasmettere a questa Prefettura le relate di notifica.

Barletta, data del protocollo

IL PREFETTO
Riflesso